Causa Bertolini c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2007 (ricorso n. 14448/03)

(constata la violazione degli artt. 6, par. 1, 8 e 13 CEDU e degli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo, alla protezione della proprietà privata e alla libertà di circolazione, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 6 par. 1, (diritto ad un equo processo), sotto il profilo della ragionevole durata e del diritto a stare in giudizio, 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), anche sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 1 Prot. n. 1 (protezione della proprietà) e 2 Prot. n. 4 (libertà di circolazione), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (diritto a libere elezioni) 1 Prot. n. 4 CEDU (divieto di imprigionamento per debiti).

Diritto. Relativamente alla doglianza relativa all'eccessiva durata della procedura fallimentare, la Corte, nel rigettare l'eccezione del Governo, ha affermato che il protrarsi della procedura non fosse imputabile al ricorrente, bensì a certe carenze del sistema legislativo italiano in materia di fallimento, che impediscono una conclusione dei procedimenti in tempi certi.

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sull'argomento, ha constatato che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento convincente sulla questione; pertanto, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU,8, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU.

La Corte ha invece rigettato in quanto tardivo il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto al libere elezioni, sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

In riferimento all'asserita violazione del divieto di imprigionamento per debiti di cui all'art. 1 Prot. n. 4, la Corte ha rigettato tale motivo di ricorso perché infondato, dal momento che il ricorrente non era stato privato della libertà personale.

Il ricorrente contestava altresì la violazione del diritto a prendere visione del fascicolo relativo alla procedura fallimentare, richiamando l'art. 6 par. 1 relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo del diritto alla difesa. Sul punto la Corte ha affermato che la questione non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 6 par. 1, potendo al più essere apprezzata sotto il profilo dell'art. 34 della convenzione.

Infine, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di 33.053,24 € a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e di 2.000,00 €per le spese giudiziarie sostenute.